

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 953

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAMBOLATO, MANFREDI MANFREDO, CANEPA, BIONDI,
CATTANEI, ANTONI, PASTORE, RICCI, D'ALEMA, SANGUI-
NETI, SANTI, BOFFARDI INES, DULBECCO, SCAIOLA,
BAGHINO**

Presentata il 15 novembre 1979

Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le particolari caratteristiche della nostra economia, in misura considerevole aperta agli scambi internazionali, accentuano il carattere strategico di una nuova politica dei trasporti, di cui il sistema portuale rappresenta uno dei nodi fondamentali.

I dati disponibili confermano l'arretratezza strutturale del sistema portuale italiano che rappresenta ormai una vera e propria strozzatura nell'apparato economico del Paese, con conseguenze che hanno riflessi negativi sull'andamento dei costi delle merci italiane, sul mercato internazionale.

Non vi è dubbio che tale questione debba essere affrontata con un piano di

ammodernamento e sviluppo del sistema portuale nazionale, con scelte rigorose che evitino la polverizzazione degli interventi, per assumere invece il carattere di una assoluta preminenza dell'interesse nazionale, rispetto alle rivendicazioni puramente clientelari e localistiche.

A parere dei presentatori di questa proposta di legge, non contraddice l'esigenza di una visione nazionale dei problemi portuali, la richiesta di un adeguamento del contributo dello Stato al Consorzio autonomo del porto di Genova.

È da considerare infatti che la legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova che risale al 1902, in modo chiaro stabiliva che « le spese di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria dovevano essere a carico dello Stato » e lo stesso disegno di legge fu allora emendato dal legislatore, con una significativa correzione, laddove si stabiliva un congegno di adeguamento automatico di tale contributo, ancorandolo alla quantità di merce, imbarcata e sbarcata.

Tale contributo, con legge 23 dicembre 1962, n. 1774, fu portato a 100 milioni, con l'impegno di una revisione complessiva della materia in oggetto, impegno disatteso in tutti questi anni.

Ciò ha determinato una situazione di ulteriore pesantezza nel complesso del sistema portuale genovese.

Appare infatti chiaro, da uno schematico esame dei consuntivi presentati dal Consorzio autonomo del porto di Genova che, negli anni 1965-72, le spese per manutenzione ordinaria e straordinaria am-

montano a circa 14 miliardi, con una spesa media di 2 miliardi per anno, nel 1976 superano i 6.800 milioni, il preventivo per l'anno 1979 le considera per 8 miliardi e 800 milioni.

Si vuole altresì sottolineare il valore di intervento immediato quale quello previsto nella proposta di legge in esame, nel momento in cui si hanno cenni di ripresa nell'andamento dei traffici e sono in atto profondi processi di trasformazione del ciclo dell'operazione portuale.

Un intervento immediato e diretto dello Stato, oltre a rispondere al preciso comando della legge che lo prevede nella misura indicata dai consuntivi dell'ente portuale, assumerebbe il preciso significato politico di una volontà del Parlamento di affrontare, seppure ancora in modo limitato, uno dei problemi più urgenti che stanno di fronte al paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova di cui agli articoli 9, n. 3 e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni (ora articolo 11, n. 3 e 20 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni) è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, alla misura di lire 8 miliardi annue.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1980, per il maggior importo di lire 7 miliardi e 900 milioni, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.